

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 24 giugno 2025

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 13 giugno 2025 - n. 8425

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia. Intervento SRD15 - Investimenti produttivi forestali - Azione SRD15.2) ammodernamenti e miglioramenti. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC e ss.mm.ii.;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023 e ss.mm.ii.;
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della Politica Agricola Comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e ss.mm.ii.;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione e ss.mm.ii.;

Visti:

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023. Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024. «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Visti:

- il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024 e in particolare l'intervento SRD15 «Investimenti produttivi forestali» Azione SRD15.2 «Ammodernamenti e miglioramenti»;
- la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 di approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico

nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, così come da ultimo modificato con d.g.r. 4029 del 10 marzo 2025, e in particolare l'intervento SRD15 «Investimenti produttivi forestali» Azione SRD15.2 «Ammodernamenti e miglioramenti»;

- l'approvazione dei criteri di selezione dell'Intervento SRD15 «Investimenti produttivi forestali» Azione SRD15.2 «Ammodernamenti e miglioramenti» da parte del Comitato di monitoraggio regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023, attraverso procedura scritta attivata il 21 gennaio 2025 (prot. n. M1.2025.0011199) e chiusa il 31 gennaio 2025 (prot. n. M1.2025.0017398);

Dato atto altresì che:

- le agevolazioni saranno concesse nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 50 «Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.110625 (2023/XA);
- le agevolazioni saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Precisato che:

- non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 59 del Reg. (UE) 2022/2472;
- nel rispetto dell'art. 1, par. 4 del Reg. (UE) 2022/2472 ad un'impresa non potrà essere erogato il contributo se la stessa impresa risultasse destinataria di un ordine di recupero pendente di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione;
- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui al Regolamento (UE) 2022/2472 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in merito ai contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse e alla loro posizione in relazione allo status di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 59 del Reg. (UE) 2022/2472 e alla dimensione d'impresa;

Visti:

- la comunicazione del 4 giugno 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'allegato G della deliberazione della Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
- il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale, dell'Autorità ambientale e dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, comunicati via mail rispettivamente in data 05 giugno 2025, 05 giugno 2025 e 11 giugno 2025, agli atti della struttura;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Ritenuto di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRD15 «Investimenti produttivi forestali» Azione SRD15.2 «Ammodernamenti e miglioramenti», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 4.000.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 5280 del 14 aprile 2025 con oggetto

«Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei responsabili degli interventi - Aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui l'Intervento dell'Intervento SRD15 Azione SRD15.2 «Ammodernamenti e miglioramenti»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRD15 «Investimenti produttivi forestali» Azione SRD15.2 «Ammodernamenti e miglioramenti», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 4.000.000,00, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet di Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Francesco Brignone

— • —

Allegato A



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della
PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

Intervento SRD15 – Investimenti produttivi forestali

Azione SRD15.2 – Ammodernamenti e miglioramenti

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Anno 2025

Sommario	
	PARTE I "DOMANDA DI AIUTO".....4
1	FINALITÀ E OBIETTIVI.....4
2	TERRITORIO DI APPLICAZIONE.....4
3	SOGGETTI BENEFICIARI.....4
4	CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....4
5	COSA VIENE FINANZIATO.....4
	5.1 Interventi e spese.....5
	5.2 Spese ammissibili per gli interventi.....6
	5.3 Spese per progettazione e direzione lavori.....6
	5.4 Spese di informazione e pubblicità.....7
	5.5 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie.....7
	5.6 Data di inizio degli interventi.....7
6	COSA NON VIENE FINANZIATO.....8
	6.1 Interventi e spese non ammissibili.....8
7	DOTAZIONE FINANZIARIA.....8
8	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE.....9
	8.1 Tipologia di aiuto.....9
	8.2 Ammontare del contributo.....9
	8.3 Regime di aiuto.....9
	8.4 Soglia minima di spesa e massimali di spesa.....9
9	CUMULO DEGLI AIUTI.....9
10	CRITERI DI VALUTAZIONE.....9
11	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....12

12	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
12.1	Quando presentare la domanda	12
12.2	A chi presentare la domanda.....	12
12.3	Come presentare la domanda	12
12.4	Specifiche per la compilazione della domanda	13
12.5	Documentazione da allegare alla domanda	13
12.6	Sostituzione della domanda.....	15
12.7	Ricevibilità della domanda.....	15
13	ISTRUTTORIA	16
13.1	Istruttoria tecnico-amministrativa.....	16
13.2	Richiesta di riesame	17
13.3	Chiusura delle istruttorie.....	17
14	APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA' GRADUATORIA	17
14.1	Approvazione esiti istruttori	17
14.2	Ammissione a finanziamento.....	18
14.3	Periodo di validità delle graduatorie.....	18
15	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI.....	18
15.1	SCHEDA INFORMATIVA	18
16	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	20
16.1	Conclusione dei lavori.....	20
17	PROROGHE.....	20
18	VARIANTI.....	20
18.1	Definizione di variante	20
18.2	Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	20
18.3	Presentazione della domanda di variante	21
18.4	Istruttoria della domanda di variante.....	21
	PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"	22
19	MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	22
19.1	Erogazione dell'anticipo	23
19.2	Erogazione del saldo	23
20	CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI	25
21	CONTROLLI IN LOCO	25
22	FIDEIUSSIONI.....	26
23	CONTROLLI "EX POST"	26
24	DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA.....	26
24.1	Procedimento di decadenza.....	26

25	IMPEGNI.....	27
	PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"	28
26	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	28
	26.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto	28
	26.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento.....	28
27	DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA	29
	27.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto	29
	27.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento.....	29
28	CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.....	29
	28.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario.....	29
	28.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario.....	30
	28.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo.....	30
29	RINUNCIA	30
30	REGIME DI AIUTO	31
31	MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....	34
	31.1 Indicatori.....	34
	31.2 Customer Satisfaction	34
32	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....	34
	32.1 Rimedi amministrativi.....	34
	32.2 Rimedi giurisdizionali.....	35
33	SANZIONI.....	35
34	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	35
35	RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA.....	35
	ALLEGATI	35

PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"**1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

L'intervento "SRD15 –Azione 2) Ammodernamenti e miglioramenti" contribuisce al perseguimento degli Obiettivi Specifici 2, 4 e 5, ed è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento si attua su tutto il territorio regionale.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento:

PMI (Raccomandazione UE n. 361 del 2003), anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercitano un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione¹ e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

I beneficiari devono avere sede legale nel territorio di Regione Lombardia.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 è richiesta, in alternativa, per gli investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione strutturale (macchine e attrezzature):

- l'iscrizione all'Albo delle imprese boschive per investimenti relativi a macchine e attrezzature necessarie alle attività di taglio, allestimento ed esbosco;
- l'iscrizione alla Camera di commercio territorialmente competente con codice ATECO A.02 o C.16 (primario o secondario) per investimenti relativi a macchine e attrezzature necessarie alla prima lavorazione del legname.

5 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati a favorire la crescita del settore forestale nazionale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale.

Gli investimenti sono volti a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

- opere di ammodernamento, riconversione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi;
- l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di taglio, allestimento ed esbosco;
- l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per la trasformazione e prima lavorazione del legname;
- l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi;
- interventi volti alla costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi;

¹ La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets);

- interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione;
- interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

5.1 Interventi e spese

Sono ammissibili gli investimenti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- a) investimenti in macchinari per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi, quali ad esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - i. MACCHINE E ATTREZZATURE PER ABBATTIMENTO ED ALLESTIMENTO
 - Harvester completi, costituiti da unità motrice, braccio articolato, testata multifunzione
 - Processori e testate multifunzione, che effettuano differenti operazioni (abbattimento, sramatura, sezionamento del tronco, ecc.).
 - Teste abbattitrici
 - Teste Processori
 - Trince forestali
 - Frese forestali
 - Cesoie forestali
 - Pinze forestali
 - ii. MACCHINE E ATTREZZATURE PER ESBOSCO AEREO
 - Gru a cavo con stazione motrice mobile, con o senza ritto (torrette semoventi, portate, indipendenti).
 - Carrelli autotraslanti, carrelli motorizzati, carrelli automatici e relative funi portanti
 - Funi traenti e portanti, funi per ancoraggi, taglie, dinamometri, chocker radiocomandati, *solo se acquistati contestualmente a macchine per attività di abbattimento, allestimento ed esbosco* e per una percentuale massima del 20% e per un importo massimo di 10.000,00
 - Gru a cavo a stazione motrice semifissa
 - iii. MACCHINE E ATTREZZATURE PER TRASPORTO ED ESBOSCO
 - Harwarder, che oltre alle funzioni dell'harvester consentono l'esbosco del legname.
 - Verricelli forestali
 - Rimorchi forestali
 - Trattori forestali portanti (forwarder), con braccio e pianale di carico.
 - Trattori forestali articolati (skidder), provvisti di braccio e pinza per l'esbosco del legname
 - Trattori a 4 ruote motrici per uso forestale
 - Braccio e pinze caricatronchi
 - Escavatori (solo se omologati come macchina per il sollevamento)
- b) investimenti in macchinari per la produzione di tondame, paleria, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi, quali ad esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

MACCHINE E ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE/TRASFORMAZIONE DI LEGNAME DA OPERA E DI BIOMASSE FORESTALI

 - Cippatrici portate e semoventi

- Pellettatrici
- Essiccatoi alimentati solo da fonti rinnovabili e legna
- Impianti mobili per la produzione di travi e tavole
- Sega legna, spaccalegna, sega-spacca combinati
- Spacca legna
- Macchinari per la produzione di paleria
- Benne per cippato
- Cassoni scarrabili e rimorchi specifici per il trasporto di cippato
- Bancalatrici per legna da ardere o cippato
- altre macchina/attrezzature specifiche per la filiera bosco-energia
- Scortecciatrici
- Sramatrici

Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra;

- c) REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE PER IL DEPOSITO/STOCCAGGIO Realizzazione/miglioramento di strutture logistiche per la raccolta, deposito, stoccaggio, stagionatura, prima trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi quali ad esempio piazzali, tettoie, capannoni;

Nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all'anno.

5.2 Spese ammissibili per gli interventi

Sono ammissibili le seguenti voci/tipologie/categorie di spesa:

- Spese di acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene per la coltivazione in bosco, il taglio e/o allestimento concentramento, esbosco e mobilitazione del legname, il trasporto ed esbosco, e macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione, commercializzazione e alla produzione di energia;
- Spese di realizzazione e/o acquisizione delle strutture ed infrastrutture destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi in relazione al ciclo produttivo;
- Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione licenze;
- Spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

5.3 Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti;
- b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza /o commercializzazione dei prodotti legnosi

Le spese:

1. devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
2. possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, ma comunque dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
3. sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti (opere o impianti generici), al netto dell'IVA, riportato nella seguente tabella:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,00

Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00
Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00
Oltre 500.000,00	3,00

4. devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:

- di informazione e pubblicità;
- di acquisto macchine e attrezzature;
- di certificazione dei sistemi di qualità;
- per la costituzione di polizze fideiussorie.

5.4 Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. (UE) 2022/129, sono ammissibili fino ad un importo **massimo di € 300,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](https://regione.lombardia.it/Indicazioni-e-Strumenti-per-le-Azioni-di-Comunicazione-e-Informazione)

5.5 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo **massimo pari allo 0,7%** dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'applicazione del massimale e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

5.6 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese per la redazione del progetto e per le indagini tecniche specialistiche a supporto del progetto, che devono comunque essere state sostenute dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare dotazioni anche prima della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo sul BURL e/o su Bandi e Servizi (BeS). In tal caso, Regione Lombardia è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venga finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 1) per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente.
- 2) per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Comune territorialmente competente;
 - dal direttore dei lavori al Comune;
- 3) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa al permesso di costruire articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): 30 giorni dalla presentazione della stessa all'Amministrazione competente;

- 4) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): la data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente;
- 5) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA, articolo 6 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e smi): la data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente;
Ai fini delle presenti disposizioni attuative, si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della CILA/SCIA all'Amministrazione competente e non quella indicata sul "Modulo unico titolare" vigente.
Si ricorda che per la CILA/SCIA condizionata tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della CILA, SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di contributo, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.
Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante al permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce;

6 COSA NON VIENE FINANZIATO

6.1 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione (protocollazione) della domanda di contributo.

Sono escluse dal finanziamento: le spese non collegate agli interventi previsti nel paragrafo 5.1 e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo;
- b) Spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- c) Spese per l'adesione di sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato;
- d) Spese per l'acquisto di fabbricati e terreni;
- e) Spese inerenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia destinata alla vendita;
- f) Acquisizione di dotazioni tramite locazione finanziaria (leasing);
- g) IVA ed altre imposte e tasse

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 4.000.000,00 di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Intervento, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione Regionale, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 13.4.

In ogni caso, è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

Nell'ambito di tale dotazione, è garantita una riserva fino alla concorrenza del 5% della dotazione per le domande presentate da richiedenti conduttori di aziende con sede legale ricadente in un Comune localizzato nelle Aree Interne.

L'elenco delle Aree Interne e dei Comuni rientranti in ciascuna Area interna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia, pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.psr.regione.lombardia.it

8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di **contributo in conto capitale**.

8.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, è pari al **40%**.

8.3 Regime di aiuto

Il contributo è concesso ai sensi del regime SA.110625 (2023/XA) e del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 secondo quanto indicato al paragrafo 30.

Ai sensi dell'art. 1, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 59) e non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno.

8.4 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

La **spesa minima** ammissibile, per domanda di contributo, è pari a **€ 25.000,00** e la **spesa massima** è pari a **€ 600.000,00**.

9 CUMULO DEGLI AIUTI

Il contributo di cui al presente intervento può essere cumulato con altri contributi pubblici purché riguardi diversi costi ammissibili individuabili o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 e dell'art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/2115 (l'intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili).

In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di avere richiesto o meno per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con altre "fonti di aiuto", nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nella seguente tabella.

Intervento SRD15 – Investimenti produttivi forestali **Azione 15.2 – Ammodernamenti e miglioramenti**

PRINCIPI DI SELEZIONE	PUNTI
Finalità specifiche dell'intervento	40
Caratteristiche territoriali	10
Caratteristiche del soggetto richiedente	40
Localizzazione delle aziende beneficiarie	10

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100
CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Finalità specifiche dell'intervento		40
Miglioramento della posizione dell'impresa nel mercato di riferimento		40
1	Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'impresa beneficiaria <i>L'intervento consente un aumento medio dei volumi lavorati/anno, per lavorazioni già in essere nell'impresa</i>	8
1.1	Ottimo: in relazione ai volumi dichiarati dall'impresa l'intervento permette un aumento superiore al 40% del volume medio lavorato	8
1.2	Buono: in relazione ai volumi dichiarati dall'impresa l'intervento permette un aumento superiore al 25% del volume medio lavorato	5
1.3	Sufficiente: in relazione ai volumi dichiarati dall'impresa l'intervento permette un aumento superiore al 10% del volume medio lavorato	2
2	Introduzione di nuovi processi nelle lavorazioni <i>Gli investimenti diversificano l'attività dell'impresa permettendole di rispondere alle richieste del mercato e aumentandone il livello di resilienza</i>	8
2.1	Ottimo: il progetto introduce più di un nuovo processo produttivo	8
2.2	Sufficiente: il progetto introduce un nuovo processo produttivo	5
3	Miglioramento del livello di sicurezza nelle lavorazioni <i>Il piano di investimento presenta una o più soluzioni tecnologiche volte ad aumentare il livello di sicurezza nelle lavorazioni dell'impresa</i>	8
3.1	Ottimo: Il progetto presenta più di 2 soluzioni tecnologiche	8
3.2	Buono: Il progetto presenta due soluzioni tecnologiche	5
3.3	Sufficiente: Il progetto presenta una soluzione tecnologica	2
4	Miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale dell'impresa <i>Il piano di investimento presenta una o più soluzioni tecnologiche volte ad aumentare il livello di sostenibilità ambientale dell'impresa</i>	8
4.1	Ottimo: il progetto presenta più soluzioni tecnologiche volte a ridurre i consumi energetici e capaci di sostenere l'economia circolare	8
4.2	Buono: il progetto presenta una soluzione tecnologica volta a ridurre i consumi energetici o capaci di sostenere l'economia circolare	5
5	Miglioramento del livello di sostenibilità finanziaria per l'impresa <i>Rapporto tra la spesa totale dell'investimento oggetto della domanda e la media del fatturato degli ultimi 3 anni</i>	8
5.1	< 0,5	8
5.2	Tra 0,5 e 1,5	5
5.3	> 1,5	2

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche territoriali (*)		10
6	Aree rurali intermedie (C) o Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D) (**)	10
7	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (B)	6

(*): Il punteggio è attribuito se la sede legale e operativa dell'impresa ricade nelle aree sopraindicate

(**): L'elenco dei Comuni ricadenti in Aree rurali B-C e D è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche del soggetto richiedente		40
8	Imprese boschive iscritte all'Albo regionale ai sensi dell'art. 57 della l.r. n. 31/2008 da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando	24
9	Altre imprese con codice ATECO A.02 o C.16	22
10	Consorzi forestali riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della l.r. n. 31/2008	18
11 (cumulabile con 8 e 9)	Titolare di impresa di età inferiore ai 41 anni non compiuti (*)	5
12 (cumulabile con 8, 9 e 10)	Imprese in possesso di sistema di certificazione forestale PEFC/FSC o catena di custodia	5
13 (cumulabile con 8, 9 e 10)	Richiedente che non ha ricevuto finanziamenti per le operazioni 8.6.01 o 8.6.02 del PSR 2014-2022	3
14 (cumulabile con 8, 9 e 10)	Impresa (**) con più del 20% del personale (titolare e addetti) in possesso dell'attestato di competenza di operatore forestale specializzato o con personale in possesso dell'attestato di competenza di esperto nella conduzione di gru a cavo	3

(*) Si fa riferimento all'età del richiedente che deve essere inferiore ai 41 anni non compiuti. Si considera l'età alla data di presentazione della domanda. Nel caso di società per richiedente si intende il firmatario della domanda.

(**) al momento della presentazione della domanda

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Localizzazione delle aziende beneficiarie (*)		10
15	Aree Svantaggiate di Montagna (**)	10
16	Altre Aree e zone non svantaggiate	8

(*) Il punteggio è attribuito se la sede legale e operativa dell'impresa ricade nelle aree sopraindicate

(**) L'elenco dei Comuni ricadenti in Area svantaggiata di montagna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un di **punteggio minimo pari a 40 punti**.

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande con un maggior punteggio relativo al principio di selezione "Finalità specifiche dell'intervento". In caso di ulteriore parità si considera il punteggio relativo al principio di selezione "Caratteristiche del soggetto richiedente".

Nell'ipotesi di totale parità, è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

I punteggi non sono tra loro cumulabili, ad eccezione degli elementi in cui è espressamente indicato.

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR della Regione Lombardia 2023-2027, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 241/1990.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare **soltanto una domanda**.

12.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal **12/09/2025 al 27/11/2025** entro e non oltre le ore **16:00:00**.

12.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando l'Amministrazione competente nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'intervento.

Nel caso in cui l'area ove si attua l'intervento si estenda sul territorio di più Amministrazioni competenti, la domanda è di competenza dell'Amministrazione sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, l'Amministrazione che riceve la domanda informa le altre Amministrazioni interessate.

12.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma

2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), **entro le ore 16.00.00 del termine stabilito al paragrafo 12.1.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 21 bis dell'Allegato B al D.P.R. 642/72.

12.4 Specifiche per la compilazione della domanda

Per gli interventi richiesti a finanziamento attraverso la presentazione di 3 preventivi è necessario inserire il codice fiscale/partita Iva, ragione sociale dei fornitori e importo all'interno dell'apposita sezione prevista nel sistema informatico Sis.Co..

12.5 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo .PDF, .JPEG, .ZIP, .P7M, la seguente documentazione:

- a) **"Piano di investimento"** predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative contenente la descrizione della situazione aziendale, al momento della presentazione della domanda (immobili in capo all'azienda, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, macchinari e attrezzature) e gli obiettivi che si intendono raggiungere.

Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

Il Piano di Investimento dovrà essere firmato sia dal tecnico abilitato incaricato sia dal richiedente il contributo;

- b) **Preventivi di spesa** necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della fornitura in relazione alla dimensione dell'intervento proposto. I preventivi di spesa devono essere presentati per l'acquisto di mezzi, attrezzature;

I preventivi di spesa devono:

- 1) essere indirizzati al richiedente;
- 2) essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi, riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- 3) riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti.

I preventivi, inoltre, devono essere:

- 1) proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- 2) comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità. In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture

- preesistenti, per i quali non sia possibile o conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione del tecnico, che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.
- 3) formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
 - 4) in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui la data di scadenza sia precedente alla data di presentazione della domanda, il preventivo deve avere una data di emissione successiva alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione delle presenti disposizioni attuative.
- c) Per gli interventi di realizzazione di strutture per lo stoccaggio, movimentazione e commercializzazione dei prodotti legnosi), deve essere allegata inoltre la seguente documentazione.
1. Progetto esecutivo delle opere edili redatto da un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli eventuali impianti generici (elettrico, idraulico, antincendio, aspirazione, etc) e tempi di realizzazione;
 2. **computo metrico estimativo delle opere edili**, se previste, redatto e firmato a cura del tecnico progettista. Per la redazione del computo metrico estimativo delle opere edili si devono utilizzare i codici e i prezzi unitari del prezzario regionale delle Opere Pubbliche valido al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti almeno del 10%. In assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario regionale possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari dei prezzari delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento validi al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%. In ultimo è possibile fare riferimento ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Milano, anch'essi abbattuti del 10%. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla data di presentazione della domanda. Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei citati prezzari, in alternativa ai preventivi specificati alla lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 5, comma 6 dell'Allegato I14 del D. Lgs 36/2023;
 3. Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
 - **Copia del Permesso di Costruire o della SCIA alternativa al Permesso di costruire** previsti dal progetto ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni. **Si precisa che la domanda di contributo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA alternativa al Permesso di Costruire all'Ente territorialmente competente.**
 - Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una **Segnalazione Certificata Inizio Attività** (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 - articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve compilare la dichiarazione presente nella domanda di aiuto in Sis.Co. che l'intervento richiesto sia realizzabile mediante SCIA indicandone il riferimento normativo e l'Ente territoriale competente. Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve presentare la SCIA all'Ente territoriale competente.
Non appena disponibile il richiedente deve trasmettere all'Amministrazione competente copia della SCIA, con ricevuta del suddetto Ente territoriale competente.
 - Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata** (CILA, articolo 6 bis, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.), il richiedente deve compilare la dichiarazione presente nella domanda di aiuto in Sis.Co. che l'intervento richiesto sia realizzabile mediante CILA indicandone il riferimento normativo e l'Ente territoriale competente. Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve presentare la CILA all'Ente territoriale competente.
Non appena disponibile il richiedente deve trasmettere all'Amministrazione competente copia della CILA, con ricevuta del suddetto Ente territoriale competente.

Per parità di condizione con gli interventi soggetti a **Permesso di Costruire, per la CILA o SCIA condizionata** tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della **CILA, SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire**, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente **prima della presentazione della domanda di aiuto**, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso. I suddetti **atti di assenso devono essere allegati alla domanda**.

4. Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso.
5. Autorizzazioni o nulla osta, necessarie in base alla normativa vigente, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Zone Speciale di Conservazione).

Inoltre, il richiedente **dovrà compilare in Sis.Co.** le seguenti **dichiarazione, sostitutive di atto notorio**², ovvero:

1. di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Intervento, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal PSP 2023-2027 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso affermativo, e di volersi avvalere o non avvalere del credito d'imposta, e/o altre garanzie pubbliche (ad esempio quelle previste da ISMEA e MCC);
2. natura giuridica del beneficiario;
3. dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128;
4. dichiarazioni relative alla dimensione impresa e allo status di impresa in difficoltà e, ove richiesto in fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà allegare il "Foglio calcolo dimensione d'impresa" di cui all'Allegato 2 e/o indicare i dati della dichiarazione dei redditi (corrispondenti alle voci RF4 e RF5 del Quadro RF e alle voci RS106, RS107 e RS116 del Quadro RS) o i dati richiesti del bilancio. In fase di compilazione della domanda, potrà essere altresì richiesto di allegare la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione del citato Foglio di calcolo e/o la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione della dichiarazione relativa allo status di impresa in difficoltà³;
5. i dati del fatturato dell'impresa per gli anni 2022, 2023 e 2024 o per gli anni disponibili nel caso di imprese che non hanno i dati del fatturato nelle tre annualità. In fase di istruttoria potrà essere richiesta documentazione a supporto di quanto dichiarato.

Il "Foglio di calcolo dimensione d'impresa" di cui all'Allegato 2 sarà reso disponibile e scaricabile in formato excel sul sito di Regione Lombardia nella pagina dedicata all'intervento **SRD15 - Investimenti produttivi forestali**.

12.6 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.2 e 12.3. Si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.7 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile di Intervento comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza all'Amministrazione competente, la non ricevibilità della domanda. L'istruttoria sarà chiusa come negativa in SISCO.

² Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000.

³ In riferimento ai dati della dichiarazione dei redditi richiesti, per allegare la pertinente documentazione è sufficiente fornire un estratto della dichiarazione dei redditi che riporti le voci sopra elencate del Quadro RF e del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

13 ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande di contributo, il responsabile di Intervento si avvale del personale:

- delle Comunità Montane Laghi Bergamaschi, Piambello, Sebino Bresciano, Valle Camonica, Valle Seriana, Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera e Valtellina di Morbegno, per il territorio di competenza;
- della Provincia di Sondrio, per il restante territorio in provincia di Sondrio;
- delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) di Varese, Como e Lecco, di Bergamo, di Brescia e di Pavia e Lodi, e dalla U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano, per il restante territorio regionale, secondo competenza territoriale;

di seguito denominate "Amministrazione competente".

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile di Intervento può istituire, con apposito atto, un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito dallo stesso Responsabile e dai Dirigenti delle Amministrazioni competenti sopra elencate o dai funzionari da loro delegati.

I Dirigenti delle Amministrazioni competenti individuano i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e dell'esposizione dei relativi risultati al Gruppo Tecnico, se istituito, e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Intervento.

Il Responsabile di Intervento, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico appositamente istituito, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

Il Responsabile di Intervento, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette alle Amministrazioni competenti gli elenchi delle domande per l'avvio dell'istruttoria.

Le Amministrazioni competenti verificano il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e la completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.5.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 e l'assenza dei documenti di cui al paragrafo 12.5, determina l'esito negativo dell'istruttoria della domanda.

Il "Foglio calcolo dimensione d'impresa" di cui all'allegato 2 qualora non allegato e la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione del Foglio di calcolo e della dichiarazione relativa allo status di impresa in difficoltà potranno essere richiesti ad integrazione da parte dell'Amministrazione competente nel corso dell'istruttoria tecnico amministrativa.

Le Amministrazioni competenti comunicano tramite PEC, l'esito negativo ai soggetti beneficiari, che, entro **10 giorni** dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di esito negativo della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto di concessione del contributo a cura del Responsabile di Intervento.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata;
2. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;

3. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10;
4. la determinazione della spesa ammissibile e della percentuale di contributo;
5. la verifica dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni attuative, ai fini della concessione degli aiuti nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, l'Amministrazione competente chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a **10 giorni** dal ricevimento della richiesta.

L'Amministrazione competente che riceve la documentazione integrativa carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

Nel caso in cui l'Amministrazione competente ritenga non necessario effettuare la visita in situ deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i funzionari incaricati dai Dirigenti delle Amministrazioni competenti redigono un verbale di istruttoria sottoscritto dagli stessi e firmato dai Dirigenti.

13.2 Richiesta di riesame

L'Amministrazione competente comunica gli esiti delle istruttorie al Responsabile di Intervento e trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, **entro 10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate, coinvolgendo, se istituito, il Gruppo Tecnico, e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente.

Conclusa la fase di riesame, l'Amministrazione competente trasmette gli esiti istruttori al Responsabile di Intervento.

Se il richiedente non si avvale della facoltà del riesame entro i termini sopra indicati l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste per legge, come specificato al paragrafo 32.

13.3 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno **20 marzo 2026**.

14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA' GRADUATORIA

14.1 Approvazione esiti istruttori

Il Responsabile di Intervento predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- 1) domande non ricevibili;
- 3) domande con esito istruttorio negativo;
- 4) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammissibile dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concedibile e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
- 4) domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partiva Iva, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concesso, del punteggio assegnato e del CUP e del SIANCOR;
- 5) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Prima dell'approvazione del decreto di ammissione e concessione del contributo, il Responsabile dell'Intervento provvederà ad eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché a registrare gli aiuti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

14.2 Ammissione a finanziamento

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e/o su Bandi e Servizi (BeS) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 32.

14.3 Periodo di validità delle graduatorie

Non è previsto alcun periodo di validità della graduatoria oltre la data di pubblicazione sul BURL e/o BeS del provvedimento, di cui al paragrafo 15.

15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Intervento, è:

- pubblicato sul BURL e/o BeS, entro il 3 aprile 2026, e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al PSP 2023-2027 www.psr.regione.lombardia.it ;
- pubblicato sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it ;
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
Responsabile di Intervento:
Francesco Brignone, francesco_brignone@regione.lombardia.it , telefono 02 6765 3174,
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it ;
Referente tecnico: Luisa Cagelli, luisa_cagelli@regione.lombardia.it , telefono 02 6765 2573;
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:
Numero Verde 800 131 151;
sisco.supporto@regione.lombardia.it

15.1 SCHEDA INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	SRD15 – Investimenti produttivi forestali Azione SRD15.2 – Ammodernamenti e miglioramenti
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato a promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercitano un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi del bosco
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria dell'Intervento è pari a 4.000.000,00 € .
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La percentuale di contributo è pari al 40% della spesa ammessa, al netto dell'IVA

REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo è concesso ai sensi del Regime n. SA.110625 (2023/XA) e del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, ed in particolare dell'art. 50.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nelle disposizioni attuative al paragrafo 10. L'istruttoria è di competenza: - delle Comunità Montane Laghi Bergamaschi, Piambello, Sebino Bresciano, Valle Camonica, Valle Seriana, Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera e Valtellina di Morbegno, per il territorio di competenza; - della Provincia di Sondrio, per il restante territorio in provincia di Sondrio; - delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) di Varese, Como e Lecco, di Bergamo, di Brescia e di Pavia e Lodi, e dalla U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano, per il restante territorio regionale, secondo competenza territoriale;
DATA APERTURA	12/09/2025
DATA CHIUSURA	Entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno 27/11/2025
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare una sola domanda esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.5 delle presenti disposizioni attuative
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative: - Responsabile di Intervento: Francesco Brignone, francesco_brignone@regione.lombardia.it, telefono 02 6765 3174; - Referente tecnico: Luisa Cagelli, luisa_cagelli@regione.lombardia.it, telefono 02 6765 2573; Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda - Numero Verde 800 131 151 sisco.supporto@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi **entro e non oltre 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL e/o BeS** del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 15.

16.1 Conclusione dei lavori

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi al piano d'investimento.

La mancata conclusione degli interventi entro il termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

17 PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli investimenti, può beneficiare di una sola **proroga per un periodo massimo di 6 mesi**, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Il beneficiario, almeno **30 giorni** prima della scadenza del termine per la realizzazione degli interventi, deve presentare, tramite Sis.Co. al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita domanda di proroga corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione attestante la necessità di proroga.

Il Responsabile di Intervento concede/non concede la proroga e lo comunica al beneficiario, all'Organismo Pagatore Regionale e all'Amministrazione competente.

18 VARIANTI

18.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso il progetto finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, inteso come cambio di mappale catastale.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile non sono ammissibili.

È possibile presentare una sola richiesta di variante e solo a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino un nuovo titolo abilitativo per gli interventi edilizi;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Intervento.

18.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario che intende presentare domanda di variante almeno 150 giorni prima della fine lavori, deve inoltrare, tramite Sis.Co., al Responsabile di Intervento, un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

- relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato;

- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 3 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
- tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

Il Responsabile di Intervento, sentita l'Amministrazione competente per l'istruttoria delle domande iniziali, verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e autorizza/non autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. Il Responsabile di Intervento, avvalendosi eventualmente del Gruppo tecnico, valuta l'uniforme applicazione di autorizzazioni alla variante. L'esito della verifica viene comunicato al beneficiario tramite PEC, nei 45 giorni successivi alla presentazione della domanda di autorizzazione.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

18.3 Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione di tale autorizzazione, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente, la domanda di variante autorizzata, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3 e corredata da:

- 1) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione di cui al precedente paragrafo 12.5 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- 3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 3 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
- 4) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'esito da parte delle Amministrazioni competenti si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di concessione; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda di variante sostituisce la domanda di aiuto già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere che quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.

La validazione della domanda di variante comporta l'annullamento definitivo della domanda iniziale.

18.4 Istruttoria della domanda di variante

L'Amministrazione competente istruisce la domanda di variante entro 60 giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel progetto iniziale;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La spesa ammessa a finanziamento dopo l'applicazione dei massimali e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 14; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

L'Amministrazione competente, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e al Responsabile di Intervento, per l'aggiornamento dell'atto di concessione.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate al seguente sul sito internet di OPR e al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

19 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- anticipo;
- saldo

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD).

La competenza delle istruttorie delle domande di pagamento è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell'intervento.

Gli OODD competenti per territorio sono:

- le Comunità Montane in convenzione con OPR;
- ERSAF nel caso in cui l'intervento sia localizzato in territorio compreso in una Comunità Montana non in convenzione con OPR;
- le strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio nel caso in cui l'intervento sia localizzato in territorio non compreso nelle Comunità Montane,

la definizione delle competenze è anche indicata nel prospetto pubblicato sul sito internet di OPR al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/i-soggetti-che-operano-con-opr/le-comunita-montane>

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OD).

Per il presente intervento, gli OD competenti sono gli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio. La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell'intervento.

Gli OD controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente.

Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell'istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo si faccia riferimento al paragrafo relativo alla decadenza.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>

19.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 22 (fideiussioni).

Il modello è reperibile al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/garanzie-fideiussioni>

Tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, sono tenuti a compilare in Sis.Co. la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

Prima dell'erogazione dell'anticipo sarà verificato che l'impresa non risulti destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (cd. Visura Degendorf).

19.2 Erogazione del saldo

Il soggetto beneficiario chiede all'OPR la liquidazione del contributo spettante entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsto al paragrafo 16 del presente bando, con l'aggiunta dell'eventuale periodo di proroga.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo complessivo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso e la restituzione dell'eventuale anticipo già percepito, maggiorato degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- Relazione tecnica descrittiva del progetto realizzato;
- Fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di

pagamento per gli interventi ad investimento e disponibile on line al seguente link:
<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali/manuale-generale-sul-controllo-delle-domande-di-pagamento-per-gli-interventi-ad-investimento>

Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF

- Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e/o BeS del Decreto di finanziamento devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e il relativo intervento del PSP 2023-2027.
 - Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRD15.2". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). E' necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.
 - Tracciabilità dei pagamenti, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);
- Documenti relativi ai pagamenti eseguiti, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);
 - Computo metrico dello stato finale dei lavori, in linea con quanto approvato in ammissibilità, a firma del direttore dei lavori e riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere. Per la redazione del computo si deve fare riferimento al prezzo utilizzato in domanda iniziale, come approvato in istruttoria Tecnico Amministrativa, con i prezzi unitari abbattuti del 10%.
 - Copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti generici, ossia elettrico, idraulico e termico, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
 - Dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti;
 - Dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con ricevuta di deposito presso l'amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;
 - Dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice, comprese le verifiche di funzionalità dell'impianto stesso;
 - Polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 22, lettera b);
 - Documentazione attestante l'inizio e la fine dei lavori come indicato ai precedenti paragrafi "Data di inizio degli interventi" e "Realizzazione degli interventi – conclusione dei lavori".

Tutti i beneficiari sono tenuti a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta;
- il perimetro dell'impresa, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 128/2022.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Nelle domande di pagamento deve essere rendicontata la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera del 25% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, a quest'ultimo si applica la riduzione pari alla differenza tra contributo richiesto e ammissibile. La riduzione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche⁴.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

Prima dell'erogazione del saldo sarà verificato che l'impresa non risulti destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (cd. Visura Deggendorf).

20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo, con lo scopo di verificare:

- a) il mantenimento delle condizioni per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 4;
- b) la conformità dell'investimento/progetto rendicontato con quanto ammesso con la domanda iniziale, anche in riferimento alle eventuali varianti autorizzate;
- c) che gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 12.1;
- d) il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 25 che è possibile accertare al momento dell'istruttoria del saldo;
- e) che la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo casi particolari come economie e sconti;
- f) che gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili, si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 19.2 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

21 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli ODD prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR. I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

⁴ Di seguito si riporta un esempio di calcolo della riduzione.

- Contributo concesso da istruttoria iniziale = 100
- Contributo richiesto in domanda di pagamento = 100
- Contributo ammissibile a seguito di istruttoria domanda di pagamento = 75
- Riduzione contributo: $100 - 75 = 25$
- Calcolo della percentuale di riduzione in applicazione all'art. 15 d.lgs. 42/2023 = $25/75 = 33\%$.

Essendo la percentuale risultante superiore al 25%, si applica una ulteriore riduzione (sanzione), pari alla riduzione verificata con l'istruttoria della domanda di pagamento.

- Contributo erogabile: $100 - 25 - 25 = 50$.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 25;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale" e ss.mm.ii., disponibile sul sito internet di OPR è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari a 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento sul BURL e/o BeS con rinnovo automatico fino a svincolo richiesto da OPR, oppure, in alternativa, con rinnovo automatico di 18 mesi e con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

Per velocizzare le procedure di pagamento e di successivo svincolo della fideiussione, oltre che nell'ottica del progressivo miglioramento della digitalizzazione della PA, è consigliata la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente da allegare alla domanda di anticipo in Sis.Co.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione richiesta.

23 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e il 31 dicembre dell'anno di conclusione del periodo dell'impegno di cui al paragrafo 25.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

24 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente o parzialmente secondo quanto definito nei successivi paragrafi.

24.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 25, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del Responsabile di Intervento, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR. Entrambi operano attraverso i propri Organismi Delegati.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio, tramite PEC al beneficiario, di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Intervento o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co. dal Responsabile di Intervento o da OPR.

25 IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento;
- c) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi previsti dal programma di investimento (Piano d'investimento). In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- d) mantenere la destinazione forestale, la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di:
 - 1) opere edili e impianti, per 10 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
 - 2) macchine e attrezzature, per 5 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
- e) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- f) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- g) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano d'investimento;
- h) realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore al 70%, di cui al paragrafo 20, lettera e);
- i) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
- j) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.2 (erogazione del saldo) nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- k) rispettare, in presenza di altri finanziamenti pubblici, i limiti di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
- l) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente indirizzo:
<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>
- m) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 16.1. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera i) comporta la decadenza totale dai benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera j) comporta la decadenza delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera k) comporta il mancato riconoscimento della spesa eccedente l'intensità dell'aiuto.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera l) alla lettera m) comporta la decadenza parziale dai benefici concessi.

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di tali impegni è riportata nell'Allegato 4 delle presenti disposizioni attuative.

PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali, di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore trova applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo, per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella realizzazione degli interventi;
3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
5. proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Intervento nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) anche per tramite dei propri OODD, nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

26.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Il Responsabile di Intervento verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. entro 15 giorni dalla richiesta il beneficiario alla presentazione della domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2116, con le modalità previste dal paragrafo 12.2 e 12.3. L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13. Il Responsabile di Intervento, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

26.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC all'OD responsabile dell'istruttoria delle domande di pagamento, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

L'OD competente procede con l'istruttoria delle domande di pagamento a seguito dell'acquisizione del parere obbligatorio di OPR in ordine alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati. Tale documentazione deve essere presentata nell'ambito della domanda di pagamento in Sis.Co. o comunque contestualmente alla richiesta di causa di forza maggiore.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'Autorità di Gestione Regionale o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'Autorità di Gestione Regionale o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
- 2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, ferma restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

27.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 13.3, al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione. Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente e al Responsabile di Intervento, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 14.

La domanda di rettifica corregge e **sostituisce** la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

27.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere all'OD tramite PEC la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione. L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

28 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

28.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

28.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, il Responsabile di Intervento verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e se del caso, autorizza/non autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario e ne comunica l'esito al subentrante, al cedente, all'Amministrazione competente e all'Organismo Pagatore Regionale.

Il subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, valuta la suddetta richiesta e ne comunica l'esito al Richiedente o Beneficiario cedente e al Richiedente o Beneficiario subentrante e al Responsabile di Intervento.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Intervento, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

28.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al Responsabile di Intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 26.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

30 REGIME DI AIUTO

I contributi del presente intervento sono concessi ai sensi del regime di aiuto SA.110625 (2023/XA), comunicato in esenzione alla Commissione europea. Il regime di aiuto SA.110625 (2023/XA) prevede che i contributi siano riconosciuti nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2022/2472, ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui si richiama:
 - il paragrafo 1, lett. f), ai sensi del quale il presente Regolamento si applica agli aiuti a favore del settore forestale;
 - il paragrafo 3, che alle lett. c) e d) dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 4, lett. a), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili col mercato interno;
 - il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
 - il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- dell'art. 2 "Definizioni", di cui si richiama:
 - il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
 - il punto 12), "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

- il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc; b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- il punto 34), "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
- il punto 52), "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
- il punto 53), "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- il punto 55), "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- il punto 59), "impresa in difficoltà": impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione", che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del medesimo regolamento;
- dell'art. 4 "Soglie di notifica" ed in particolare il par. 1, lettera s), che dispone che il regolamento (UE) n. 2022/2472 non si applica agli aiuti individuali di cui all'articolo 50 "Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di EUR 7,5 milioni per progetto di investimento. Tali soglie non devono essere eluse mediante frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e del Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile;
 - dell'art. 8 "Cumulo", che dispone che per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 2022/2472 e delle intensità di aiuto di cui al Capo III del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati. Il contributo concesso può essere cumulato con altri aiuti di Stato purché riguardi diversi costi ammissibili individuabili o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472;
 - dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un collegamento ipertestuale alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un collegamento ipertestuale che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
 - dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
 - dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un collegamento ipertestuale che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;
 - dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) 2022/2472, secondo cui gli aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 50 e al capo I del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) 2022/2472:

- gli aiuti possono finanziare i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- non sono considerati ammissibili: a) i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché b) il capitale circolante;
- gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse (paragrafo 6);
- gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (paragrafo 7).

L'intensità di aiuto non supera le intensità previste dai paragrafi 8 e 9.

31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

31.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente:

R.18 Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale

R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC

O.24. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole

31.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di contributi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

32.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da

parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

32.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione. Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

33 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando di cui all'Allegato 5.

35 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co. e inizio delle attività di progetto	12/09/2025
Termine per la presentazione domanda di aiuto	27/11/2025 entro le ore 16:00:00
Chiusura dell'istruttoria	Entro il 20/03/2026
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	Entro il 03/04/2026

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Piano d'investimento

ALLEGATO 2 - Foglio di calcolo dimensione impresa

ALLEGATO 3 - Richiesta Variante

ALLEGATO 4 - Riduzioni

ALLEGATO 5 - Trattamento dati personali

ALLEGATO 1 - PIANO D'INVESTIMENTO

Il presente modello costituisce lo schema per la presentazione del Piano d'investimento da allegare alla domanda per l'intervento SRD15 – Investimenti produttivi forestali - Azione SRD15.2 – Ammodernamenti e miglioramenti

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Il piano deve contenere la descrizione della situazione aziendale, al momento della presentazione della domanda in riferimento a:

1. Descrizione delle attività svolte e delle modalità organizzative aziendali;
2. Elenco e descrizione delle dotazioni immobiliari (terreni, boschi, piazzali, capannoni, essiccatoi, uffici, etc.);
3. Elenco e descrizione delle macchine e delle attrezzature impiegate nell'attività aziendale (*utilizzo medio annuo ed eventuale ricorso a lavori conto terzi per lo svolgimento di particolari fasi di lavorazione*);
4. Descrizioni dei processi produttivi aziendali relativi alle attività prima dell'investimento (*modalità operative relative alle diverse attività svolte*) e indicazione delle quantità di materia prima lavorata (*media dei volumi lavorati/anno e l'approvvigionamenti della stessa*);
5. Composizione della forza lavoro: elenco e descrizione del personale impiegato nelle diverse fasi delle attività;
6. Presenza di eventuali certificazioni.

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INVESTIMENTO

Descrivere in modo dettagliato gli obiettivi dell'investimento e le sue ricadute a livello aziendale (in termini organizzativi, di impiego della manodopera, di occupazione, di sbocchi di mercato, di produttività, di maggior livelli di sicurezza) con particolare con riferimento a:

- 1. Miglioramento dell'efficienza produttiva dell'impresa beneficiaria**
(*indicare come l'investimento consente un aumento medio dei volumi lavorati/anno, per lavorazioni già in essere nell'impresa*) – Si chiede una descrizione qualitativa e quantitativa dell'impatto previsto. L'impresa è chiamata a descrivere il miglioramento dell'efficienza produttiva indicando i valori di produzione media degli ultimi tre anni (o in un periodo ritenuto di riferimento) e come la soluzione di investimento incide positivamente sulle quantità. L'impresa può altresì descrivere l'impatto sulle diverse lavorazioni/prodotti, se la soluzione permetterà una migliore organizzazione del lavoro aumentando o ridefinendo turni o posti di lavoro. Si chiede di stimare, anche sulla base degli elementi sopra descritti, una percentuale di aumento delle lavorazioni.
- 2. Introduzione di nuovi processi nelle lavorazioni**
(*indicare se gli investimenti diversificano l'attività dell'impresa permettendole di rispondere alle richieste del mercato e aumentandone il livello di resilienza*) - Si chiede una descrizione qualitativa e quantitativa dell'impatto previsto. L'impresa è chiamata a descrivere sinteticamente gli attuali processi di lavoro utili alla realizzazione dei prodotti che fornisce al mercato, indicando altresì se e come la soluzione di investimento prospettata permetta di aumentare le lavorazioni, il numero dei prodotti e la qualità degli stessi. A sintesi, si chiede di indicare, sulla base delle argomentazioni esposte, il numero di nuovi processi introdotti grazie all'investimento.
- 3. Miglioramento del livello di sicurezza nelle lavorazioni**
(*indicare se il piano di investimento presenta una o più soluzioni tecnologiche volte ad aumentare il livello di sicurezza nelle lavorazioni dell'impresa*). Si chiede una descrizione qualitativa e quantitativa dell'impatto previsto. Descrivere le soluzioni tecnologiche dell'investimento prospettato e come queste migliorino le condizioni di sicurezza per i lavoratori rispetto l'attuale situazione. Evidenziare se e come l'investimento riduca l'esposizione a rischi per i lavoratori quali traumi fisici, esposizione ad agenti chimici, a rumore, ecc.

A sintesi, si chiede di indicare, sulla base delle argomentazioni esposte, il numero di soluzioni tecnologiche impattanti sul livello di sicurezza introdotte grazie all'investimento.

4. Miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale dell'impresa

(indicare se il piano di investimento presenta una o più soluzioni tecnologiche volte ad aumentare il livello di sostenibilità ambientale dell'impresa) - Si chiede una descrizione qualitativa e quantitativa dell'impatto previsto.

Occorre descrivere se le soluzioni tecnologiche dell'investimento prospettato permettano una riduzione dei consumi energetici dell'impresa, la riduzione/eliminazione di eventuali agenti inquinanti e se promuovano soluzioni di economia circolare quali il riutilizzo degli scarti da lavorazione.

A sintesi, si chiede di indicare, sulla base delle argomentazioni esposte, il numero di soluzioni tecnologiche impattanti sul livello di sostenibilità ambientale dell'impresa.

5. Livello di sostenibilità finanziaria per l'impresa

(Rapporto tra la spesa totale dell'investimento oggetto della domanda (al netto di IVA) e la media del fatturato degli ultimi 3 anni)

Nella domanda in Sisco il richiedente deve indicare il fatturato degli anni 2022, 2023 e 2024.

Le imprese che alla data di presentazione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari dovranno indicare il fatturato per gli anni disponibili.

DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il piano deve contenere la descrizione dettagliata dell'investimento che deve essere finalizzato al solo uso del legno come materia prima e limitato alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

La descrizione deve precisare le caratteristiche tecniche degli acquisti e delle strutture per il deposito/stoccaggio evidenziando come l'investimento consenta di raggiungere gli obiettivi previsti allegando eventuale documentazione (schede tecniche dei macchinari/attrezzature/impianti).

Nel caso di acquisti di macchinari deve essere evidenziata, in base alle caratteristiche tecniche e al presumibile utilizzo (ore/anno) la capacità lavorativa massima (mc/anno) tenuto conto che nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all'anno;

Nel caso di acquisizioni di macchinari e attrezzature altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile o conveniente reperire o utilizzare più fornitori è necessario attestare l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento e motivare tecnicamente la scelta.

Nel caso di investimenti in strutture attrezzate per lo stoccaggio e la commercializzazione di biomassa legnosa, devono essere indicate le superfici dove è previsto l'investimento e la loro titolarità e il piano di approvvigionamento della materia prima lavorata e l'analisi che determina il dimensionamento dell'impianto rispetto alla domanda di mercato prevedibile.

Il piano deve riportare i tempi di realizzazione degli investimenti e descrivere lo scenario aziendale conseguente al raggiungimento degli obiettivi previsti.

COSTO DELL'INVESTIMENTO E RISORSE NECESSARIE

Indicare il **costo dell'investimento**, le risorse necessarie per l'intervento e le fonti di finanziamento (risorse proprie, mutui, contributi, ecc.);

Intervento (dotazioni/opere)	Spesa prevista (€)	Importo contributo (€) ¹	Altre risorse (€)
1			
2			
3			
4			
5			
Totale			

Il piano d'investimento deve essere firmato sia dal tecnico professionista incaricato che dal richiedente il contributo.

¹ Il contributo massimo è pari al 40% della spesa ammessa.

ALLEGATO 2 – FOGLIO DI CALCOLO PER LA DIMENSIONE IMPRESA

L'allegato verrà messo a disposizione come file editabile nella pagina di pubblicazione del bando

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA																																																																									
Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente																																																																									
1. Ragione sociale impresa richiedente																																																																									
2. Codice fiscale																																																																									
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato																																																																									
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)																																																																									
5. Numero di occupati (1)																																																																									
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)																																																																									
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONA																																																																								
NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):																																																																									
Sezione 2: Dati imprese del gruppo																																																																									
Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impresa n. 1</th> <th>Impresa n. 2</th> <th>Impresa n. 3</th> <th>Impresa n. 4</th> <th>Impresa n. 5</th> <th>Impresa n. 6</th> <th>Impresa n. 7</th> <th>Impresa n. 8</th> <th>Impresa n. 9</th> <th>Impresa n. 10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Denominazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anno di riferimento</td> <td>0</td> <td>-1</td> <td>-2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Percentuale di partecipazione (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fatturato ultimo bilancio approvato (€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero di occupati (1)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Impresa n. 1	Impresa n. 2	Impresa n. 3	Impresa n. 4	Impresa n. 5	Impresa n. 6	Impresa n. 7	Impresa n. 8	Impresa n. 9	Impresa n. 10	Denominazione										Anno di riferimento	0	-1	-2							Percentuale di partecipazione (%)										Fatturato ultimo bilancio approvato (€)										Numero di occupati (1)										Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)									
Impresa n. 1	Impresa n. 2	Impresa n. 3	Impresa n. 4	Impresa n. 5	Impresa n. 6	Impresa n. 7	Impresa n. 8	Impresa n. 9	Impresa n. 10																																																																
Denominazione																																																																									
Anno di riferimento	0	-1	-2																																																																						
Percentuale di partecipazione (%)																																																																									
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)																																																																									
Numero di occupati (1)																																																																									
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)																																																																									
(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari-gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.																																																																									
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: Nella Sezione 1 "Dati sull'impresa richiedente" compilare tutti i campi evidenziati in grigio delle 7 righe riferite alle ultime tre annualità, comprensive dell'ultimo bilancio disponibile approvato. Nel caso in cui al punto 7. ("7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente") l'impresa è selezionata come non autonoma (ossia associata o collegata), compilare nella Sezione 2 anche i dati relativi alle imprese facenti parte del gruppo (a tal fine vedasi il foglio "Istruzioni" per la definizione di impresa associata o collegata e gli esempi e situazioni ivi indicati). Una volta compilata la Sezione 1 ed eventualmente la Sezione 2 (solo in caso di impresa richiedente non autonoma), nella Sezione 3 si visualizzerà la dimensione dell'impresa richiedente. Se a seguito della compilazione delle ultime due annualità (della Sezione 1 ed eventualmente della Sezione 2) la dimensione dell'impresa richiedente coincide (ad es. "Piccola" per entrambe le annualità, oppure "Grande" per entrambe le annualità) non è necessario compilare i dati relativi per la terza annualità, dato che il risultato rimarrebbe invariato. Nel caso in cui la dimensione d'impresa nei tre anni di riferimento risulti diversa si rimanda alla tabella in calce al foglio "Istruzioni" che esemplifica come leggere gli esiti delle verifiche.																																																																									

ALLEGATO 3 - RICHIESTA DI VARIANTE

Quadro di confronto tra la situazione prevista al momento della presentazione della domanda di aiuto e quella che si determina a seguito della richiesta di variante

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo (%)				
Contributo (€)				

ALLEGATO 3 - RICHIESTA DI VARIANTE

Quadro di confronto tra la situazione prevista al momento della presentazione della domanda di aiuto e quella che si determina a seguito della richiesta di variante

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo (%)				
Contributo (€)				

ALLEGATO 5 – MODALITÀ DI CALCOLO DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

Intervento SRD15 – Investimenti produttivi forestali – Azione 15.2

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”*, dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'art. 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione di:

- a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M.;
- c) casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
- d) casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024,
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal contributo.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2 lettera aa) del D.M. 93348/2024).

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO – riduzione percentuale del contributo calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA – impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AUTO – riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIPETIZIONE/REITERAZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

AZIONE CORRETTIVA - intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni da ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo.

Le condizioni previste dal bando per presentare la domanda devono essere mantenute fino all'erogazione del saldo del contributo.

Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario di un contributo, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

ULTERIORE CASISTICA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche e dell'art. 15, comma 6, del D.M. 93348/2024, ai beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.M. 93348/2024, nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui sopra (comma 6 del D.M. 93348/2024), si applica prima la riduzione sopra indicata e poi la riduzione relativa alle inadempienze sotto specificate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri obblighi di intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (art. 1 del decreto legislativo n. 42/2023):

- a) inosservanza dovuta a un errore dell’OPR o di altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell’aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell’allegato 5 del D.M. 93348/2024, “*Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)*”.

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo gli impegni di intervento affini possono essere riuniti in “gruppo di impegni”.

Il montante è l’importo complessivo degli investimenti/contributi interessato dalla violazione.

L’inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall’impegno
- Entità - parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio
- Durata - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

Livello di infrazione Basso = 1
Livello di infrazione Medio = 3
Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Per l’intervento “SRD15 - Investimenti produttivi forestali – Azione 15.2” gli impegni non sono stati raggruppati in “gruppi di impegni” per il calcolo delle riduzioni.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata. Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l’impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell’impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella, al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
Inferiore a 3	3 %

Tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5 %
Uguale o superiore a 4	7 %

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo "Inferiore a 3") dell'importo totale dell'Intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'Intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'Intervento.

Ripetizione dell'inadempienza, inadempienze gravi.

In caso di reiterazione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave. (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

IMPEGNI PREVISTI PER L'INTERVENTO SRD15 – Azione 15.2

Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRD15 – Azione 15.2 indicano, al paragrafo 25, gli impegni per i quali, in caso di mancato rispetto, è prevista la decadenza parziale o totale del contributo.

Nella tabella successiva sono riportati gli impegni che determinano la decadenza parziale per l'Intervento SRD15 – Azione 15.2.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 1: Intervento SRD15 – Investimenti produttivi forestali – Azione 15.2						
VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE AGLI IMPEGNI						
GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 ¹	(1) informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Integrare, se possibile, le informazioni /pubblicizzazioni, come previsto dal decreto approvato dall'AdGR, entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza.	Intervento
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi previsti dal bando. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (*)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. - Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento oltre il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando.

(*) Impegno che, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, può determinare, se non rispettato la decadenza parziale o totale della domanda di contributo

¹ Secondo quanto indicato dal Decreto approvato da AdGR n. 5456 del 5 aprile 2024, reperibile al seguente link: [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](#).

ALLEGATO 5- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Regione Lombardia
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
**Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della
Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali**

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e ss.mm.ii.	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici

quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- Comunità montane, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;

- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023